

Milano, 20 dicembre 2017

Il testamento biologico e lo stravolgimento delle norme sul "fine vita".

Con provvedimento del 14.12.2017, il testo sulle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) ha superato la votazione in Senato ed è legge. Ma cosa prevede precisamente la nuova normativa sul testamento biologico?

Questa legge rappresenta un punto di svolta circa la possibilità di scegliere se continuare o interrompere le cure sanitarie attraverso una pianificazione condivisa tra il paziente ed il medico, alla quale quest'ultimo deve attenersi in caso di incapacità del malato.

In particolare ogni "persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni o preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali".

Ciò comporta che, da oggi, nutrizione ed idratazione artificiali non saranno più considerate come "sussidi vitali", ma come "terapie", e pertanto rinunciabili dal malato in forza dall'articolo 32 della Costituzione, per il quale "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario".

Le DAT dovranno essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio, da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.

Il biotestamento, dunque, vincolerà il medico, il quale sarà così esente da responsabilità civile o penale per ciò che concerne le decisioni prese in virtù delle disposizioni dettate dal paziente.

Quest'ultimo, nel caso in cui vengano individuate nuove possibilità di cura, potrà rivedere le proprie volontà e revocare quanto disposto anche attraverso videoregistrazione o dichiarazione orale resa davanti a due testimoni, nel caso in cui vi sia una situazione di urgenza. Qualora, invece, il paziente non sia più in condizione di decidere autonomamente, il medico sarà tenuto a confrontarsi con una persona fiduciaria dello stesso.

La normativa riguardante il testamento biologico, inoltre, produce delle novità anche nell'area del consenso informato. Infatti, nel rispetto della nostra Carta Costituzionale, nessun trattamento sanitario potrà essere iniziato o proseguito senza il consenso libero ed informato del paziente, essendo previsto anche l'intervento di uno psicologo che accompagni lo stesso in tale scelta.

Si segnala, altresì, che la legge, pur concedendo la facoltà ai medici di astenersi dall'assistere il paziente che rifiuta il consenso, assicura che all'interno di ciascuna azienda ospedaliera vi sia personale medico in grado di proseguire il rapporto con il paziente e seguire le sue disposizioni.

All'interno del nuovo testo legislativo restano fermi l'accompagnamento sanitario in caso di sofferenza attraverso la terapia del dolore o la sedazione, meglio conosciuta come medicina palliativa, ovvero il divieto di accanimento terapeutico.

Viene altresì regolamentato l'eccesso di assistenza in caso di malattie particolarmente gravi o di carattere terminale.

Difatti, nel caso di paziente con prognosi di imminenza alla morte, la legge dispone che il medico debba astenersi da qualsivoglia irragionevole ostinazione per ciò che concerne la somministrazione di farmaci o il ricorso a trattamenti sproporzionati.

L'importante sviluppo giuridico apportato dalla normativa che ha approvato il biotestamento riguarda non solo l'affermazione delle tutele già presenti, ma anche l'introduzione della possibilità di libertà di scelta, e di pianificazione circa i trattamenti sanitari a cui essere sottoposti, il che rappresenta un considerevole progresso relativo per quanto attiene alla tutela della salute, sancita dalla nostra Carta Costituzionale quale fondamentale diritto dell'individuo.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: news@savvocati.com

La presente newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.